

Recensione a D. Galliani, E. Santoro (a cura di), *Europa Umana. Scritti in onore di Paulo Pinto de Albuquerque*, Pisa, Pacini Giuridica, 2020, in collana *Quaderni de L'altro diritto*

di Giovanna Naddeo,

Dottoranda di ricerca, curriculum internazionalistico-europeo-comparato

Università degli Studi di Salerno

Il presente volume raccoglie i contributi che cinquanta illustri accademici e magistrati hanno offerto a Paulo Pinto de Albuquerque in occasione della scadenza del suo mandato di giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché - coincidenza vuole - del settantesimo anniversario dell'adozione della stessa CEDU.

Nell'ambito di un sistema come quello convenzionale in continua evoluzione grazie all'attivismo giurisprudenziale della sua Corte tesa ad assicurare, alla luce dei cambiamenti della società, una tutela effettiva ed aggiornata dei diritti garantiti nella CEDU mediante un'interpretazione evolutiva dei suoi enunciati¹, si colloca il peculiare impegno del *Giudice Professore* de Albuquerque, apprezzato dentro e fuori il continente europeo per il pregio delle sue *dissenting* e *concurring opinions*: esse, come è noto, si sono distinte per l'alto rigore scientifico e la rilevante chiarezza espositiva, allo scopo di contribuire allo sviluppo della giurisprudenza e alla trasparenza dell'attività svolta dalla Corte di Strasburgo. Nei nove anni di svolgimento del mandato, infatti, la loro allegazione alle decisioni della maggioranza, ai sensi dell'art. 45 della Convenzione, ha sempre rappresentato non l'approdo, bensì il punto di partenza (grazie alle loro successive pubblicazioni in volumi esclusivamente dedicati) per momenti di studio e di dibattito giuridico, anche in chiave comparativa, sulle materie di volta in volta trattate.

Con due saggi introduttivi dedicati al profilo biografico del giudice (Davide Galliani) e al suo ruolo presso la Corte di Strasburgo (Emilio Santoro), i Curatori srotolano, sin dalle prime battute, quel *fil rouge* (da cui prende il titolo il volume) in grado di orientare la lettura di un'opera così vasta ed eterogenea, dedita all'approfondimento scientifico di tematiche di indubbia attualità nello scenario europeo, senza mai dimenticare di porre al centro dell'universo giuridico la persona. In essa il binomio *Europa Umana* fa riferimento tanto alle norme strettamente procedurali del sistema convenzionale (*Europa*, il metodo) quanto, muovendo da valori e principi comuni della tradizione giuridica europea, alla volontarietà della scelta - operata dagli Stati all'indomani dei conflitti bellici e delle derive totalitarie (lo stesso de Albuquerque, in gioventù, sentì gli echi delle bombe della dittatura di Salazar, prima, e della rivoluzione dei garofani, poi) - di vincolarsi attraverso lo strumento convenzionale per garantire la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti e delle libertà fondamentali nella vita concreta e quotidiana dell'individuo (*Umana*, il merito, la sostanza che, alle volte - afferma Galliani in un secondo saggio nel volume - «*implica e non esclude flessibilità, capacità di adattamento, di comprensione, di individualizzazione*»²). In tale contesto ecco emergere il ruolo della motivazione della sentenza, non solo fonte di legittimazione dei provvedimenti di natura giurisdizionale, ma anche fattore di equità processuale strettamente connesso alla nozione di dignità umana. Del resto, scrive ancora Galliani raccontando de Albuquerque: «*Sarebbe stata la motivazione della sentenza la sua arma più importante, nella quale riversare equilibrio, ragionevolezza, persuasione, ma anche puntiglio, precisione, dedizione. D'altro canto, un giudice*

¹ «*The Convention is a living instrument which [...] must be interpreted in the light of present-day conditions*» per la prima volta in Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 25 aprile 1978, ricorso. n. 5856/72, *Tyler v. United Kingdom*, par. 31.

² Il riferimento è Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), sentenza del 30 marzo 2017, ricorso n. 35589/08, *Nagmetov v. Russia*, in D. GALLIANI, *Esiste un diritto che non sia umano? A proposito della possibilità della Corte di Strasburgo di accordare il risarcimento anche quando non è stato chiesto*, in D. GALLIANI, E. SANTORO (a cura di), *Europa Umana*, Pisa, 2020, p. 342.

democratico è quel giudice che utilizza al meglio ciò che la democrazia fa entrare nel processo, appunto la motivazione delle sentenze»³.

In tempi di nazionalismi di ritorno e di sempre più frequenti *backlashes* al sistema convenzionale negli ordinamenti nazionali (nel volume ne scrivono Paola Bilancia, Giorgio Repetto, Vincenzo Sciarabba ed Emilio Santoro, quest'ultimo a proposito del caso Diciotti), sempre più spesso è necessario ricordare come l'adesione alla CEDU da parte delle Alte Parti contraenti abbia di fatto « [...] aperto una crepa nella triade diritti-nazione-Stato, perno indiscusso della cittadinanza moderna e quindi del criterio di attribuzione dei diritti agli individui»⁴ tale da determinare - nel caso di violazioni dei diritti fondamentali per condotta od omissione di uno degli Stati firmatari della Convenzione nei confronti di qualsiasi persona ne sia la vittima, a prescindere dalla sua nazionalità - l'obbligo per le suddette Alte Parti, ai sensi dell'art. 46 della CEDU, di conformarsi alle sentenze definitive della Corte. Ritornano qui illuminanti le parole del giudice de Albuquerque che in un'opinione dissenziente precisa: «*In their domestic systems, the Contracting Parties can go beyond the human rights protection afforded by the Court to the applicant, but they cannot, under Article 53 of the Convention, lag behind that level of protection. Such possibility would constitute a blatant distortion of Article 53 of the Convention, which in itself would cause a grave structural crisis in the Convention system. It is certainly not admissible to invoke "other constitutional interests", such as the "safety needs of the community", in malam partem, in order to downgrade the level of protection afforded the applicant by a final judgment of the Court»⁵.*

È noto che la misura dell'effettività della CEDU è data dal grado di tutela dei diritti fondamentali in essa consacrati e dal complessivo livello di conformazione ai suoi valori negli ordinamenti giuridici nazionali: ne sono un esempio tangibile i saggi di Elena Bindi a proposito della pronuncia *Grande Stevens c. Italia*⁶ e delle sue ricadute nella giurisprudenza interna; di Anna Silvia Bruno e Lucia Casseti sul caso *Garib v. The Netherlands*⁷ e sul margine di apprezzamento riservato agli Stati in materia di politiche abitative; di Barbara Randazzo sulla pronuncia *Parrillo c. Italia*⁸, a proposito del principio di sussidiarietà della tutela convenzionale nell'ambito del sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali, unitamente alle riflessioni di Michele Taruffo sulla portata del cd. "diritto vivente", locuzione atta ad indicare «*come il diritto viene continuamente riformulato perché possa svolgere effettivamente la sua funzione regolativa nel contesto della società*» in cui «[...] è l'interprete (non il legislatore che ha creato il testo normativo) a stabilire il significato o i significati possibili del testo, ossia - in sostanza - a creare la norma», e di Vladimiro Zagrebelsky, già giudice presso la Corte di Strasburgo dal 2001 al 2010, il quale, muovendo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2015, ribadisce in modo lapidario, a conclusione dell'opera, come la

³ D. GALLIANI, *Il mestiere di giudice convenzionale. Breve profilo biografico di Paulo Pinto de Albuquerque*, in D. GALLIANI, E. SANTORO (a cura di), *cit.*, p. 18.

⁴ E. SANTORO, *Paulo e lo spirito della Convenzione: il "pidocchio" (lo sfinimento argomentativo) nella criniera della Corte*, in in D. GALLIANI, E. SANTORO (a cura di), *cit.*, p. 40.

⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), sentenza del 4 dicembre 2018, ricorsi nn. 10211/12 e 27505/14, *Ilhseher v. Germany, Dissenting Opinion of Judge Pinto De Albuquerque joined by Judge Dedov*, par. 68.

⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 15 giugno 2013, ricorsi nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, *Grande Stevens and Others v. Italy*,

⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), sentenza del 6 novembre 2017, ricorso n.43494/09, *Garib v The Netherlands*. Nella stessa sentenza si veda anche la *dissenting opinion* del giudice de Albuquerque che al par. 11 afferma rivolgendosi anche alla stessa Corte: «[...] *the Convention must necessarily be read in a pro persona perspective, placing the individual at the heart of the reasoning. [...] The Court's mission consists precisely in guaranteeing individual rights and not in whitewashing the decisions of national authorities, especially when those decisions entail a restriction of human rights. While the national authorities are in principle the best placed to assess the needs of society, and while the Court must respect its subsidiary role, it is nevertheless precluded from adopting a pro auctoritate reading of the Convention and the Protocols thereto, but must, on the contrary, uphold the effectiveness and maximising of the rights secured to the individual*».

⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), sentenza del 28 maggio 2013, ricorso n. 46470/11, *Parrillo c. Italia*.

Convenzione non possa esser «ritagliata come meglio ritiene questo o quello Stato che intenda continua a far parte del sistema collettivo europeo di tutela dei diritti umani»⁹.

Il gran numero di saggi dedicati al diritto penale, *negòcio principal* del giudice de Albuquerque, rappresenta una sorte di “tributo nel tributo” all’interno dell’opera: così, il tema della compatibilità del cd. ergastolo ostativo con l’art. 3 della CEDU (ne scrivono Antonio Balsamo e Luisa Trizzino, Marcello Bortolato, Riccardo De Vito, Emilio Dolcini e Daniela Ranalli, questi ultimi a proposito della sentenza *Viola c. Italia*¹⁰), di estrema attualità anche alla luce dell’Ordinanza n. 97/2021 con cui la Corte Costituzionale ha rinviato la discussione della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione¹¹ alla data del 10 maggio 2022 «*dando al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia*»; il tema del sistema della prevenzione personale con particolare riguardo alla ben nota pronuncia *De Tommaso c. Italia*¹² (ne scrivono Daniela Cardamone, Raffaello Magi, Mauro Palma, Marco Pelissero); ancora, sull’esecuzione penale e sulla funzione rieducativa della pena (ne scrivono Silvia Buzzelli, Elvio Fassone, Fabio Fiorentin, Fabio Gianfilippi, Glauco Giostra, Anna Maria Maugeri e Andrea Pugiotto); e poi, sempre con riferimento all’art. 3 CEDU, a proposito del cd. “caso Bolzaneto” relativo ai fatti del G8 di Genova del 2001¹³ fino all’introduzione nell’ordinamento italiano del delitto di tortura di cui all’art. 613 bis c.p., nonché con riferimento al parimenti discusso caso Provenzano¹⁴ (due contributi offerti da Mario Chiavario); segue una meticolosa esegesi del principio di legalità delle norme penali di cui all’art. 7 CEDU (ne scrivono Andrea Tamietti e Vincenzo Ubertis); a proposito di cooperazione giudiziaria in materia penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea e, più specificatamente, sull’ordine europeo d’indagine (ne scrive Roberto E. Kostoris); infine, un autentico *vademecum* dal taglio pratico e operativo redatto da Francesco Viganò, giudice presso la Corte Costituzionale, recante “istruzioni per l’uso” del diritto europeo (CEDU/ordinamento dell’Unione europea) in materia penale e processuale penale.

Dal particolare al generale, all’identità di questa *Europa Umana* (metodo e merito), caratterizzata da un sistema plurale e integrato di rimedi giurisdizionali a garanzia dei diritti fondamentali, sono dedicati i contributi di Giovanni Canzio (a proposito del dialogo progressivamente sviluppato dalle Corti nazionali e sovranazionali, un dialogo «[...] *foriero di una virtuosa circolazione di più alti e solidi standard di tutela dei diritti che, nel loro nucleo centrale, sono divenuti il reale fulcro dell’integrazione degli ordinamenti*»¹⁵); di Roberto Chenal (una scrupolosa ricostruzione del principio di legalità - alla luce delle due diverse prospettive, nazionale e convenzionale - quale colonna portante del sistema CEDU); di Roberto Giovanni Conti (il tema della sindacabilità dell’atto politico che abbia cagionato la lesione di un diritto fondamentale¹⁶ è occasione propizia per ribadire la centralità del ruolo del giudice nazionale nel processo di tutela di tali diritti, il quale è tenuto a

⁹ V. ZAGREBLESKY, *Corte Cost n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione*, in D. GALLIANI, E. SANTORO, *cit.*, p. 802.

¹⁰ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 7 ottobre 2019, ricorso n. 77633/16, *Viola c. Italia (N. 2)*.

¹¹ Il riferimento è a Corte di Cassazione, Prima Sezione, Ordinanza del 3 giugno 2020, n. 18518 con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale «*con riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, degli artt. 4-bis comma 1 e 58-ter della legge n. 354 del 1975, e dell’art. 2 d.l. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni ivi previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale*».

¹² Corte europea dei dritti dell’uomo (Grande Camera), sentenza del 23 febbraio 2017, ricorso n. 43395/09, *De Tommaso v. Italy*.

¹³ Il riferimento è a Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 26 gennaio 2018, ricorsi nn. 28923/09 e 67599/10, *Azzolina e altri c. Italia*; sentenza del 26 gennaio 2018, ricorsi nn. 1442/14, 21319/14, 21911/14, *Blair e altri c. Italia*.

¹⁴ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 25 ottobre 2018, ricorso n. 55080/13, *Provenzano c. Italia*.

¹⁵ G. CANZIO, *L’applicazione della Carta dei diritti fondamentali e il dialogo tra le Corti*, in D. GALLIANI, E. SANTORO (a cura di), *cit.*, p. 148.

¹⁶ L’Autore fa riferimento al bombardamento alla radiotelevisione serba da parte di aerei della NATO decollati dalla base di Aviano del 23 aprile 1999 e della successiva vicenda giudiziaria fino alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande Camera), sentenza del 14 dicembre 2006, ricorso n. 1398/03, *Markovic e altri c. Italia*.

«svolgere la sua funzione di guardiano indipendente, trovando nel diritto vivente delle Corti superiori nazionali e sovranazionali la linfa sulla quale orientare il proprio operato nell'interpretazione della legge»¹⁷); di Angela Di Stasi (sul tema, particolarmente caro al giudice de Albuquerque, della motivazione della sentenza, con speciale riguardo all'obbligo per il giudice di ultima istanza di motivare la mancata attivazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea onde evitare una lesione del diritto a un equo processo ex art. 6 della Convenzione, e dunque quale « [...] strumento di rafforzata garanzia per il singolo e di consolidamento della certezza del diritto»¹⁸ nonché quale «[...] fattore di "armonizzazione preventiva" tra il sistema CEDU e l'ordinamento giuridico dell'Unione europea»¹⁹); di Giovanni Mammine (un'autentica istantanea del dialogo tra Corti nazionali e sovranazionali scattata dalla prospettiva del diritto costituzionale); di Tania Groppi (a proposito della "storica" sentenza n. 238/2014 della Corte Costituzionale e della tecnica del bilanciamento dei principi costituzionali, con stretto riferimento al caso concreto). Segue il contributo di Guido Raimondi, già Presidente della Corte europea dal 2015 al 2019 (nel corso del mandato del giudice de Albuquerque), a proposito delle autorità amministrative indipendenti e delle crescenti affinità agli organi giurisdizionali "tradizionali", deputate alla soluzione di controversie di elevata tecnicità che necessariamente devono essere ispirate alle garanzie convenzionali del metodo *Europa* (e.g., l'indipendenza dell'organo giudicante).

Il *fil rouge* dell'opera conduce il lettore a travalicare i confini europei, volgendo lo sguardo alla tutela dei diritti umani mediante lo strumento della comparazione; ed è in tale scenario che si inseriscono i contributi di Sofia Ciuffoletti, a proposito della pratica del *judicial borrowing*, di Gian Luigi Gatta e Giuseppe Martinico, l'uno dedicato al fenomeno della cd. *crimmigration* attraverso la comparazione tra ordinamento europeo e quello statunitense, l'altro con riguardo al concetto di "disobbedienza funzionale" delle corti nazionali tanto nel sistema CEDU quanto nel sistema convenzionale del Patto di San José.

Occorre a questo punto evidenziare come il volume in commento, oltre a scattare una fotografia composita del livello di tutela dei diritti fondamentali nello spazio europeo, abbia l'ulteriore merito di proiettarsi nel futuro mediante l'intersezione tra processo di concretizzazione dei suddetti diritti e progresso tecnologico, allo scopo ultimo di ricercare «il giusto dosaggio - come scrive Antonio Ruggeri nel suo contributo - di etica, scienza e diritto»²⁰. Così, Oreste Pollicino, muovendo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sul crescente esercizio di funzioni paracostituzionali da parte di motori di ricerca e *social network* e sull'efficacia orizzontale dei diritti fondamentali anche nelle relazioni *inter privatos*; e poi, Francesco Perrone sul tema della compatibilità con gli artt. 8 e 6 CEDU della sorveglianza "tecnologica" da parte del datore di lavoro sul lavoratore e dell'utilizzabilità come prova in giudizio dei dati raccolti per mezzo di tali attività di controllo; sempre sul tema, Andrea Sitzia in merito alla pronuncia *Bărbulescu v. Romania*²¹ riprende il rapporto tra libertà d'impresa e tutela della riservatezza del lavoratore, ritrovando nella *dissenting opinion* allegata dal giudice de Albuquerque alla suddetta sentenza «una prospettiva di riflessione nel rilevare l'esigenza di individuare un bilanciamento, alla luce dell'art. 8 della Convenzione, tra interessi contrapposti e [...] sulla mancanza di una linea guida in ordine agli interessi che il datore di lavoro può invocare per giustificare le interferenze nella privacy dei lavoratori»²².

¹⁷ R. G. CONTI, *La radice umanitaria dei diritti fondamentali e le scelte politiche come limite "valicabile" dal giudice nazionale. La lezione, ancora attuale, della vicenda legata al bombardamento NATO sulla radiotelevisione serba dell'aprile 1999*, in D. GALLIANI, E. SANTORO (a cura di), *cit.*, p. 235.

¹⁸ A. DI STASI, *Equo processo ed obbligo di motivazione del mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del giudice di ultima istanza nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in D. GALLIANI, E. SANTORO (a cura di), *cit.*, p. 272.

¹⁹ *Ibidem*, p. 270.

²⁰ A. RUGGERI, *La "federalizzazione" dei diritti fondamentali all'incrocio tra etica, scienza e diritto*, in D. GALLIANI, E. SANTORO (a cura di), *cit.*, p. 685.

²¹ Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), sentenza del 5 settembre 2017, ricorso n. 61496/08, *Bărbulescu v. Romania*.

²² A. SITZIA, *Personal computer e controlli "tecnologici" del datore di lavoro*, in D. GALLIANI, E. SANTORO (a cura di), *cit.*, p. 753.

Ma è sulle questioni dell'inizio e del fine vita che il trionfo etica-scienza-diritto assume indubbia rilevanza: se Elisabetta Lamarque riprende i punti cruciali del caso *Paradiso e Campanelli c. Italia*²³, insistendo sulla qualificazione di persona, mai di *oggetto* di un mero accordo di gestazione per altri, di colui che nasca a seguito di una pratica di surrogazione di maternità, nella prospettiva di tutela dei *best interests of the child* (riferimento costante ed essenziale nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo), a proposito di aiuto al suicidio e del diritto a “morire con dignità” Vittorio Manes, muovendo dalla sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale, insiste sull'obsolescenza dell'art. 580 c.p. proponendo «*l'opportunità di garantire uno “spazio libero dal diritto penale”, di liberare cioè questa pretesa di dignità dal giogo della sanzione penale, alla luce di una doverosa revisione teleologica della disposizione incriminatrice*»²⁴.

Emerge con estrema chiarezza da questo *excursus* il pregio dell'opera che, supportata da una robusta bibliografia e da una ricca casistica giurisprudenziale, intende omaggiare il giudice de Albuquerque per l'impegno profuso presso la Corte europea dei diritti dell'uomo. La vastità e l'eterogeneità dei contributi raccolti dai Curatori ne fanno - per gli studiosi e gli operatori del diritto “in azione” - un valido strumento di aggiornamento sulle questioni di primo piano che interessano lo spazio europeo, nonché - per studenti, studiosi e operatori in formazione - una preziosa fonte di studio avvalorata dal ritratto di una figura come quella del *Giudice Professore* Paulo Pinto de Albuquerque, capace di coniugare il lato prettamente operativo con la dedizione allo studio e all'approfondimento scientifico di matrice accademica.

Egli ha fatto della scrittura, e dunque delle sue mani (iconograficamente richiamate anche dal ponte vietnamita Cau Vang/“Golden Bridge” in immagine di copertina) il megafono delle sue opinioni, siano esse state critiche o concordi, maggioritarie o minoritarie, affinché potesse esser giudicato dai cittadini e dagli addetti ai lavori - debitamente informati, attraverso il percorso logico-argomentativo di tali opinioni, sulla materia di volta in volta trattata - per il suo operato e le sue prese di posizione, giammai per vanagloria, quanto per contribuire allo sviluppo della giurisprudenza della Corte volgendo lo sguardo all'evoluzione del sistema convenzionale; dunque, *Europa Umana* (metaforicamente richiamata dal ponte dorato dell'immagine in copertina che sembra proseguire verso l'infinito).

E a proposito di ponti, scrive Giovanni Maria Flick, già Presidente della Corte Costituzionale, nel suo saggio all'interno del volume: «*Anche per l'Europa [...] l'immagine del ponte assume un rilievo essenziale. I successi europei del passato – la storia dei primi settant'anni di unità – si saldano con le sfide del presente e del futuro che ci attende. E per entrambi, successi e sfide, il punto di riferimento essenziale è rappresentato dal richiamo a quei valori, aspirazioni ed ideali [...] che hanno consentito di inverare l'Europa, per secoli solo una speranza e un'idea. Non solo un ponte fra il passato, il presente e il futuro; ma anche un ponte fra la diversità e l'unità [...] alla luce delle radici [...] della sua storia e della sua cultura*»²⁵.

In tale contesto il *leit motiv* che ha ispirato l'impegno del giudice de Albuquerque alla Corte di Strasburgo, quell'*Europa Umana* scolpita enfaticamente sulla copertina del volume, diventa un monito per le nuove generazioni di giuristi e operatori del diritto, a Strasburgo così come negli ordinamenti degli Stati parte, senza mai dimenticare, infatti, come spetti anzitutto al giudice nazionale, in sede di applicazione, individuare un'interpretazione della norma interna il più possibile in linea con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

²³ Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), sentenza del 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, *Paradiso e Campanelli c. Italia*.

²⁴ V. MANES, *Aiuto a morire, dignità del malato, limite dell'intervento penale*, in D. GALLIANI, E. SANTORO (a cura di), *cit.*, p. 468-469.

²⁵ G. M. FLICK *Il percorso europeo verso la pari dignità sociale. Da Auschwitz alla Carta di Nizza attraverso la Costituzione*, in D. GALLIANI, E. SANTORO (a cura di), *cit.*, p. 332.